



95/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità iscritti al **n. 61273+1** del registro di segreteria promossi da:

- **MAURIZIO QUINTAIE'** (c.f.: QNTMRZ62P11H501P), nato a Roma il 11.09.1962 ed ivi residente in via Giuseppe Galliano, n. 2, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Scheda (c.f.: SCHRRT42R30E625C), e-mail: avvrobertoscheda@studiolegalescheda.com, pec: roberto.scheda@ordineavvocativercelli.eu ed Emilio Marco Casali (c.f.: CSLMMR67E28G388K), pec: m.casali@pec.avvocatocasali.it, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Pavia, corso Mazzini,

- n. 3, giusta procura posta in calce all'atto di appello - *appellante principale*;
- **CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE - in liquidazione** (P. IVA: 04001651001), in persona del legale rappresentante dott. Raimondo De Miranda, con sede in Roma, piazza G. G. Belli, n. 2, pec: conftrasportoservice@legalmail.it, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Costabile (c.f.: CSTSVT58P29A512U) e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, al viale degli Astronauti, n. 19, giusta procura posta in calce all'atto di appello; pec: salvatorecostabile@avvocatinapoli.legalmail.it - *appellante incidentale*;

nei confronti di

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria**, in persona del Procuratore regionale - *appellato*;
- **Procura generale della Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Roma, in via Antonio Baiamonti n. 25, pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it e procura.generale.segreteria@corteconticert.it - *appellato*;
- **COOPERATIVA COLOMBO a R.L.**, in liquidazione coatta amministrativa (P.I. 00267640100), con sede in Genova, via Renata Bianchi, n. 75, in persona del commissario liquidatore, dott. Stefano Costantini, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Ernesto Rognoni (c.f.: RGNRST60A08D969M), presso il quale ha eletto domicilio in Genova, via Fieschi, n. 3/18, pec: ernesto.rognoni@ordineavvgenova.it - *appellato non costituito*;

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 80/2023, depositata il 12 ottobre 2023;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza pubblica del 19 marzo 2026, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Serena Scippa, il relatore cons. Donatella Scandurra, l'avv. Emilio Marco Casali per Maurizio Quintaié, l'avv. Salvatore Costabile per il Consorzio Confrtrasporto Service nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., cons. Arturo Iadecola.

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione la Procura contabile chiamava in giudizio, in via principale, a titolo di dolo e per l'intero, la Cooperativa Colombo a r.l., nonché, in via sussidiaria, *pro quota*, in misura paritaria, a titolo di colpa grave, il Consorzio Confrtrasporto Service e il delegato del Consorzio, Maurizio Quintaié, per sentirli condannare al risarcimento del danno subito in tesi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.), per avere essi indebitamente percepito o concorso a far percepire un indebito finanziamento per la promozione della formazione nel settore dell'autotrasporto.

Il danno, complessivamente quantificato in € 57.778,80, corrispondeva:

- all'intero importo del finanziamento ministeriale ottenuto dal soggetto della Cooperativa di € 56.645,90, erogato il 15 settembre 2014, nell'ambito delle iniziative sovvenzionate dal d.m. 03.05.2012, n. 138 (recante “*Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione*”

professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83")

- al danno da disservizio determinato, in via equitativa, in € 1.132,90, in misura pari al 2 per cento dell'intero importo oggetto di finanziamento.

La vicenda traeva origine dalle risultanze dell'indagine disposta dalla Guardia di Finanza nell'ambito del c.d. progetto investigativo nazionale "Gordio", trasmesse alla Procura contabile per il danno subito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) per l'indebito conseguimento di finanziamenti ministeriali a favore del soggetto beneficiario - la Cooperativa Colombo - in relazione ad un piano formativo realizzato solo parzialmente dal soggetto attuatore - il Consorzio Confrtrasporto Service - in accordo con il soggetto coordinatore - la Formedia Servizi S.r.l. - .

II. Con sentenza n. 80/2023, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dichiarata la contumacia *ex art. 93 c.g.c.* del Consorzio Confrtrasporto Service in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattese tutte le eccezioni e le richieste proposte dalla Cooperativa C. Colombo, nonché le richieste istruttorie, proposte da Quintaié, condannava, in accoglimento della domanda attorea, a titolo di dolo, la Cooperativa Colombo a r.l., al pagamento dell'intero - € 57.778,80 - e, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, il Consorzio Confrtrasporto Service e l'amministratore delegato del Consorzio, Quintaié Maurizio, ad € 28.889,40 ciascuno.

Il giudice di primo grado dava atto che in sede penale era emerso che la formazione oggetto di rendicontazione era stata realizzata solo in minima (e del tutto trascurabile) parte e che lo storno, pressoché totale, degli importi

operati dalla società di formazione, in contrasto con gli accordi formalmente pattuiti, disvelava il mancato svolgimento effettivo della formazione professionale rendicontata.

III. Avverso la sentenza proponeva appello Quintaié Maurizio, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) *“Omessa motivazione in punto legittimazione passiva del convenuto Dott.*

Maurizio Quintaié - assenza di titolarità del ruolo ascritto in sentenza al convenuto”, per essere il Quintaié, un lavoratore dipendente del Consorzio Conftrasporto, privo dei poteri di rappresentanza e di direzione del Consorzio stesso, accentrati in capo al Presidente;

2) *“Capi 7-9-10 sentenza gravata - Violazione di legge - erronea interpretazione dell’art. 3 d.P.R. n. 83/2009 e del d.m. n. 138/2012”, per avere il giudice di primo grado mutuato, con ampie citazioni, la ricostruzione della vicenda operata dal giudice penale, affermando che la differenza tra i costi rendicontati (€ 101.952,99) e quelli ritenuti effettivamente “sostenuti” (€ 34.343,48), avrebbe dovuto tenere conto delle note di credito della società Formedia (€ 65.158,33) e di Conftrasporto (€ 2.451,18), non comunicate al Ministero; sicché il beneficio in ipotesi da addebitare sarebbe stato di € 19.081,24 (e non quello individuato in sentenza di € 56.645,90).*

3) *“Capo 10 – Omessa motivazione in punto responsabilità sussidiaria e imputazione del danno al Quintaié” per avere la sentenza quantificato la responsabilità amministrativa “in misura pari al contributo erogato”.*

4) *“Capo 10 – Violazione dell’art. 1226 c.c. e difetto motivazionale” riguardo al*

danno da disservizio, ritenuto non dovuto.

- 5) *“Capo 6 sentenza gravata – Erronea applicazione degli articoli 94 e segg. c.g.c. – Difetto di motivazione circa la mancata assunzione delle istanze istruttorie testimoniali formulate”, quanto al ruolo del Quintaié in seno al Consorzio Confraspporto Service; alla “genesì della clausola pattizia stipulata con l’impresa beneficiaria”, nonché alla “corretta modalità di riparto dei contributi pubblici in ipotesi di incapienza dei fondi ministeriali” ed alla “congrua allocazione dell’onere di rendicontazione dei costi sostenuti dall’impresa beneficiaria per l’attività formativa e delle note di credito”.*

In conclusione, Quintaié chiedeva di essere mandato *“esente da qualsivoglia addebito di responsabilità erariale”* e, comunque, di essere assolto *“da ogni indebita pretesa”*; in via istruttoria, insisteva per l’ammissione della prova per testi richiesta in prime cure.

IV. Il Consorzio Confraspporto Service promuoveva appello incidentale. Con distinti motivi di gravame riprendeva, in sostanza, parte delle censure proposte dal Quintaié, in ordine alla *“Violazione di legge - erronea interpretazione dell’art. 3 d.P.R. n. 83/2009 e del d.m. n. 138/2012- Capi 7-9-10 sentenza gravata”*; alla *“Omessa motivazione in punto responsabilità sussidiaria e imputazione del danno al Consorzio Confraspporto - Capo 10”* e alla *“Violazione dell’art. 1226 c.c. e difetto motivazionale - Capo 10”*, chiedendo, in definitiva, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento da ogni addebito del Consorzio.

V. La Cooperativa Colombo a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, regolarmente evocata in giudizio non si costituiva.

VI. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni, osservando, in via preliminare, che nel giudizio penale conclusosi con la sentenza n. 1823 del 12.05.2022 del Tribunale di Genova, il Quintaié non è stato assolto per non aver commesso il fatto, ma perché il fatto non costituisce reato, con la precisazione che in quella sede non era stata effettuata alcuna verifica in concreto circa l'effettiva realizzazione delle prestazioni fatturate, tanto più che lo stesso giudice penale aveva evidenziato *“la rimproverabile trascuratezza con la quale all'interno del Consorzio si è abdicato ai propri obblighi di controllo circa l'attuazione del progetto formativo”*.

Venendo ai singoli motivi di gravame, la Procura riteneva assorbente la circostanza risultante dalla documentazione versata agli atti del giudizio per cui il Quintaié aveva sottoscritto, in rappresentanza del suddetto Consorzio, uno specifico accordo con la Cooperativa C. Colombo, recante la clausola di riparametrazione del compenso convenuto in caso di incapienza delle disponibilità effettive e, al tempo stesso, si era occupato della rendicontazione dei costi sostenuti *“rappresentando dati contrastanti con la realtà e decettivi per l'amministrazione”*, senza provvedere alla rettifica della rendicontazione presentata, pur trattandosi di adempimento doveroso, in attuazione degli obblighi di servizio incombenti su di lui e sul Consorzio stesso, quale soggetto attuatore.

La stessa Procura ribadiva, in conclusione, la corretta imputazione e determinazione del danno da disservizio, stante la palese inutilità dell'attività amministrativa espletata per l'istruzione della pratica di finanziamento, chiedendo, la conferma della sentenza appellata, con

condanna alle spese del giudizio.

VII. Con note di udienza la difesa di Quintaié depositava due sentenze della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, la n. 188 e la n. 189 del 29.09.2025, sottolineando l'assenza, nel quadro normativo vigente, di qualsiasi onere di trasmissione al M.I.T. in capo al Consorzio Conftrasporto, quale soggetto attuatore, delle note di credito, considerato che l'unico soggetto tenuto alla trasmissione delle note al Ministero poteva eventualmente essere il beneficiario del contributo. Osservava, altresì, che le pattuizioni intercorse tra attuatore e beneficiario avevano dunque un portato meramente civilistico e contrattuale, privo di riflessi in ambito amministrativo inerente all'erogazione del contributo.

VIII. All'odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito per le conclusioni in atti, come risulta da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, va disposta, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la riunione dell'appello principale, promosso da Quintaié, e dell'appello incidentale, proposto dal Consorzio Conftrasporto Service – in liquidazione, avverso la stessa sentenza.

2. Prioritariamente, va dichiarata la contumacia *ex art.* 93 c.g.c. della Cooperativa Colombo a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, non costituitosi nel presente giudizio

e non comparso all'udienza pubblica, nonostante la regolarità della notifica degli atti di appello, perfezionata a norma di legge, a mezzo di posta elettronica certificata nel domicilio eletto in primo grado presso lo studio dell'avv. Ernesto Rognoni, al quale il Commissario liquidatore della Cooperativa aveva rilasciato, mediante procura speciale, mandato difensivo in ogni stato e grado di giudizio conferendogli ogni più ampia facoltà di legge.

3. Sempre in via preliminare, vanno disattese le richieste istruttorie riproposte in appello da Quintaié per l'ammissione di prova testimoniale riguardo allo stato ed alla qualifica rivestita all'interno del Consorzio, al ruolo da questi svolto nella predisposizione dello schema di accordo con i soggetti beneficiari, alle modalità di erogazione dei contributi, ai casi di eventuale riduzione degli stessi ed alla competenza in materia di rendicontazione al M.I.T.

L'audizione dei testi non apporterebbe alcun elemento utile ai fini della definizione del presente giudizio, vertendo su circostanze già sufficientemente acclarate.

4. La questione all'esame attiene ad un'ipotesi di danno erariale per l'indebito conseguimento di contributi ministeriali per attività formative nel settore dell'autotrasporto e di danno da disservizio, che il giudice di primo grado ha addebitato, in via principale, a titolo di dolo e per l'intero (€ 57.778,80), al soggetto beneficiario - la Cooperativa C. Colombo a r.l. - e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, al soggetto attuatore - il Consorzio Confrtrasporto Service - (€ 28.889,40) e al delegato del Consorzio per

l'attività formativa, Quintaié Maurizio (€ 28.889,40), oltre accessori e spese di giustizia.

Alla Cooperativa C. Colombo la sentenza di primo grado addebita, con motivazioni ampiamente condivise da questo giudice, di avere ottenuto una indebita percezione di contributi pubblici mediante la presentazione di una rendicontazione non veritiera e di avere incassato contributi pubblici maggiori di quelli effettivamente spettanti, senza avere realizzato il programma formativo, originariamente presentato e finanziato dal Ministero.

La sentenza ligure riferisce, infatti, che dalle indagini esperite in sede penale e dalle univoche testimonianze rese dai dipendenti dell'epoca della Cooperativa Colombo è emerso che la formazione oggetto di rendicontazione fu realizzata solo in una minima e del tutto trascurabile parte.

Contrariamente a quanto rendicontato, la sentenza ha evidenziato - sulla base di precisi riscontri documentali presenti in atti - che non fu organizzato alcun corso di formazione professionale a distanza e che in un caso la formazione in aula fu realizzata per uno solo dei due sabati mattina e comunque per un numero del tutto esiguo di ore, in contrasto con quanto fatturato.

Dalla documentazione versata in atti emerge in effetti quanto segue.

La Cooperativa Colombo ha rendicontato costi per € 101.952,99. Sulla base di tale importo, il Ministero ha erogato un contributo, pari al 55,56 per cento delle fatture emesse (€ 56.645,90). I costi effettivamente sostenuti dalla

Cooperativa risultano invece pari ad € 34.343,48. Dall'importo rendicontato di € 101.952,99 vanno in effetti sottratte gli importi delle note di credito *medio tempore* emesse: € 65.158,3, per le note emesse dal soggetto coordinatore - Formedia - ed € 2.451,18, per le note adottate da Confraspporto. Sulla base di tali evidenze contabili il contributo M.I.T. andava rideterminato in € 19.081,24.

In accoglimento della domanda attorea, la sentenza ligure ha ravvisato, dunque, nella condotta della Cooperativa C. Colombo un intento fraudolento, volto all'indebito conseguimento di un contributo pubblico non proporzionato ai costi effettivamente sopportati dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto formativo.

Il sistema così posto in essere, con alla mancata comunicazione al M.I.T. delle sopravvenute note di credito, ha consentito al Consorzio Colombo di beneficiare di contributi in misura maggiore rispetto a quella dovuta.

La condanna della Cooperativa C. Colombo a titolo di dolo va, dunque, confermata e parametrata all'intero ammontare del contributo indebitamente percepito, non essendosi realizzato il programma formativo, assentito con l'atto di concessione del contributo, con sviamento dalla finalità pubblica perseguita.

Parimenti, va confermata la condanna per danno da disservizio, quantificato in via equitativa in € 1.132,90, per l'attività istruttoria, inutilmente svolta dal M.I.T. e dalla società *in house* dello stesso Ministero - la RAM S.p.a. - per l'aggravio procedimentale derivante da una rendicontazione alterata.

Al soggetto attuatore – il Consorzio Confrasperto Service, rappresentativo delle imprese di trasporto, spedizione e logistica delle merci – e al suo delegato alla formazione – Quintaié – la sentenza di prime cure rimprovera il mancato adempimento dei doveri minimi su di essi gravanti.

Ad entrambi i soggetti i giudici di primo grado addebitano, con argomentazioni largamente condivise da questo giudice, una condotta connotata da marchiana ed inescusabile trascuratezza per essersi totalmente disinteressati alle attività di rendicontazione e di effettiva realizzazione della formazione professionale oggetto del progetto (e del contributo pubblico) e per aver omesso qualsivoglia controllo e verifica sull'attività effettuata dalla Cooperativa Colombo, nonché sull'attività formativa che avrebbe dovuto gestire la società Formedia, che, chiaramente, non avrebbe potuto configurarsi quale "attuatore" degli interventi, in difetto dei requisiti *ex lege*, stabiliti dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83.

La presentazione di note di credito da parte dello stesso Consorzio Confrasperto Service, sia pure di modesta entità, pari ad € 2.451,18, costituenti una minima frazione di quelle complessive, avrebbe dovuto imporre al Quintaié, e per esso al Consorzio, quale soggetto "attuatore", il controllo della realizzazione del progetto formativo, nei fatti mancato.

Il modello, delineato dal Legislatore di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale, di cui all'art. 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133 e dal decreto attuativo 03/05/2012, attribuisce al soggetto attuatore il precipuo compito di predisporre uno specifico piano formativo aziendale, di presentare la domanda di finanziamento al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di rendicontare le attività e i costi sostenuti.

In esecuzione di tali previsioni il Consorzio Conftrasporto Service ha in effetti provveduto a trasmettere al Ministero la domanda di ammissione ai contributi, la rendicontazione dei costi sostenuti e la documentazione attestante le espletate attività formative. Non anche, tuttavia, le note di credito, venendo così meno ai suoi fondamentali obblighi di rendicontazione.

Né si può ritenere, come sostenuto dal Quintaié, che tale onere informativo incombesse soltanto sulla ditta beneficiaria del contributo, in quanto, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, la richiesta di un contributo a valere su risorse pubbliche impone ai richiedenti ed ai soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto del cui finanziamento si tratta *“una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione, quali garanti del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso”*.

Nella specie, il Consorzio, in persona del Consigliere Quintaié, ha presentato la domanda di contributo ed ha rendicontato l'attività formativa svolta ed i costi sostenuti.

Quintaié ha sottoscritto la rendicontazione e con nota del 10 maggio 2013,

indirizzata al M.I.T. (allegata alla relazione della Guardia di Finanza), ha trasmesso la documentazione, attestante i costi sostenuti per realizzare il piano formativo, riportando in calce alla nota medesima rendicontazione, senza effettuare alcuna attività di controllo e di verifica sull'attività effettivamente svolta dalla Cooperativa.

In ossequio al principio di autoresponsabilità, il soggetto che sottoscrive la domanda di ammissione ai contributi, la rendicontazione dei costi sostenuti e la documentazione attestante le espletate attività formative, è responsabile delle dichiarazioni rese.

Non possono, pertanto, essere accolti i motivi di appello proposti da Quintaié volti a negare un suo coinvolgimento diretto nella produzione del danno, quale semplice dipendente, privo dei poteri di rappresentanza e di direzione del Consorzio stesso, accentrati in capo al Presidente.

Le risultanze acquisite comprovano che Quintaié ha sottoscritto in prima persona i documenti necessari al conseguimento dei contributi in parola, senza curare la veridicità delle dichiarazioni rese all'Amministrazione.

L'inserimento nei contratti tra la società beneficiaria e il soggetto attuatore di una clausola di parametrizzazione non poteva lasciare intendere, sotto altro profilo, a chi aveva siglato i documenti prodotti, la circostanza che vi fosse una circolarità tra i compensi richiesti e corrisposti tra coloro che operavano nell'interesse della cooperativa e l'importo complessivo dei contributi.

Il che poteva fare comprendere, come sostenuto anche dalla Procura generale, che nel momento in cui ci fosse stata una riduzione dei compensi

spettanti ai soggetti che operavano con la Cooperativa, vi dovesse essere necessariamente una proporzionale riduzione del contributo stesso.

Di conseguenza, nel momento stesso in cui il Consorzio fosse venuto a conoscenza dell'emissione di una nota di credito avrebbe dovuto notificare il Ministero, quanto meno attraverso una rettifica della rendicontazione precedentemente svolta.

Vanno, pertanto, rigettati entrambi gli atti di appello proposti dal Consorzio e da Quintaié.

Nei loro confronti va confermata la condanna a titolo di colpa grave, non potendo attribuire valore all'eccepito decorso del termine prescrizione sollevato per la prima volta in udienza dalla difesa di Quintaié, in presenza di un occultamento doloso del danno, tenuto, altresì, conto degli elementi caratterizzanti la colpa grave, individuati dal legislatore del 2026 e riconducibili alla violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, al travisamento dei fatti, all'affermazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento o alla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento.

Nell'ambito del potere riduttivo, intestato alla Corte dei conti, ritiene il Collegio che l'addebito di condanna possa essere rideterminato in misura percentualmente ridotta rispetto al danno complessivamente arrecato al M.I.T. anche in termini di disservizio.

L'art. 1, comma 1-*octies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, riformulato dall'art. della legge n. 1/2026, stabilisce un limite risarcitorio in caso di

condanna per danno erariale. Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la condanna non può, comunque, superare il 30 per cento del danno accertato.

La condanna in primo grado del Consorzio Conftrasporto Service e di Quintaié ad € 28.889,40 ciascuno va, dunque, rideterminata in € 8.666,82 ciascuno, oltre accessori come per legge.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, previa riunione degli appelli iscritti al n. **61273** del ruolo generale:

- Dichiarare la contumacia della Cooperativa Colombo a r.l.;
- Rigettare l'appello principale proposto da Quintaié Maurizio;
- Rigettare l'appello incidentale promosso dal Consorzio Conftrasporto Service;
- Condanna la Cooperativa Colombo a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore *pro tempore*, in via principale e a titolo di dolo, al pagamento in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) di € 57.778,80, oltre accessori come per legge;
- Condanna il Consorzio Conftrasporto Service in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Quintaié Maurizio al pagamento in via sussidiaria in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) di € 8.666,82 ciascuno, oltre accessori come per legge.

Pone a carico dei medesimi, in parti uguali, il pagamento delle spese di giudizio che, fino al deposito della presente sentenza, sono liquidate in € 224,00 (*duecentoventiquattro/00*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Donatella SCANDURRA

F.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

F.to digitalmente